

S.p.A. Autovie Venete
Concessionaria delle autostrade A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine,
A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre e A34 Villesse-Gorizia
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia
S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia
Sede Legale: Via Vittorio Locchi, 19 - 34143 Trieste, Codice Fiscale 00098290323
Capitale Sociale €. 157.965.738,58 int. ver. - Reg. Soc. Trieste n. 630

Oggetto: Fornitura di biglietti di esazione pedaggio

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommarario

Premessa	3
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
Art. 2 - CAMPIONATURA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	3
Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO	4
Art. 4 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO	4
Art. 5 - PAGAMENTI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ.....	4
Art. 6 - REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO	5
Art. 7 - MODALITÀ E TEMPI DELLA FORNITURA	5
Art. 8 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO – VARIANTI.....	5
Art. 9 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	7
Art. 10 - ASPETTI ORGANIZZATIVI.....	8
Art. 11 - ORDINI DI SERVIZIO	8
Art. 12 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA E DELLA SOCIETÀ.....	8
Art. 13 - SPECIFICHE TECNICHE E CONDIZIONI DI FORNITURA	9
Art. 14 - TERMINI DI CONSEGNA E PENALI	9
Art. 15 - AZIONE DI RIVALSA DELLA SOCIETÀ.....	10
Art. 16 - DANNI A PERSONE O COSE	10
Art. 17 - ACCERTAMENTO DANNI	10
Art. 18 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI LAVORO.....	10
Art. 19 - SUBAPPALTO.....	11
Art. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	11
Art. 21 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	11
Art. 22 - TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	12
Art. 23 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO	12
Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
Art. 25 - RECESSO.....	13
Art. 26 - DOMICILIO LEGALE	13
Art. 27 - CONTROVERSIE	13
Art. 28 - SPESE, IMPOSTE E TASSE	14
Art. 29 - NORME DI RINVIO.....	14

PREMESSA

Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed in tutti i suoi documenti allegati, sono utilizzate frequentemente le seguenti definizioni e/o abbreviazioni:

- per "Società" s'intende la Stazione Appaltante S.p.A. Autovie Venete;
- per "Impresa" si intende l'operatore economico che risulterà aggiudicatario dell'appalto al quale verrà affidato il servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- per "CSA" si intende il Capitolato Speciale d'Appalto comprensivo dei suoi allegati;
- per "Allegato A" si intende l'allegato al Capitolato Speciale d'Appalto denominato "ALLEGATO A – Descrizione della fornitura";
- per "RUP" si intende il Responsabile Unico del Procedimento;
- per "DEC" si intende il Direttore dell'Esecuzione del Contratto o il relativo Ufficio di Direzione;
- per "RSPP" si intende il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Società o suoi Assistenti;
- per "DURC" si intende il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- per "DUVRI" si intende il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze.

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di biglietti di esazione pedaggio, sia nominativi per ciascun casello autostradale sia generici premagnetizzati, da utilizzare per le apparecchiature di esazione pedaggio nell'ambito delle tratte autostradali in concessione alla Società.
2. Le prestazioni oggetto dell'appalto sono descritte in dettaglio nell'Allegato A, con le caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative, le frequenze degli interventi e le modalità di esecuzione delle prestazioni.
3. L'Allegato A costituisce parte integrante e sostanziale del presente CSA e del contratto.

Art. 2 CAMPIONATURA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

1. Prima dell'aggiudicazione definitiva, l'Impresa risultata miglior offerente dovrà fornire alla Società gratuitamente una campionatura pari a n. 50.000 biglietti per sottoporre gli stessi alle prove tecnologiche ritenute opportune al fine di valutare la rispondenza dei prodotti offerti alle esigenze aziendali.
2. L'Impresa sarà invitata a partecipare in contraddittorio alle verifiche di cui al comma 1., che saranno effettuate secondo le modalità e i parametri tecnici di riferimento descritti nell'Allegato A.
3. Qualora, all'esito della prima verifica, il materiale risulti non conforme, sarà ammessa una seconda ed ultima prova da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni dalla prima, sulla base di un nuovo quantitativo di biglietti, pari a 20.000 unità, fornito dall'Impresa a proprie spese.
4. Qualora anche l'esito della seconda prova non sia soddisfacente, la Società provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria senza risarcimento del danno né indennizzo per l'Impresa.

Art. 3 DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto ha una durata di mesi 36 (trentasei), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvio di esecuzione del contratto indicata nell'apposito verbale da redigere ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. 5

ottobre 2010 n. 207 e s.m.i..

2. In prossimità dello scadere del termine naturale previsto dal contratto, la Società si riserva la facoltà di prorogare il contratto per motivi tecnico-organizzativi connessi all'espletamento della nuova procedura di gara e comunque sussistendone le condizioni di legge.
3. Allo scadere dell'attuale concessione della S.p.A. Autovie Venete (31.03.2017), l'eventuale nuovo soggetto concessionario subentrante avrà la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale in essere con il soggetto aggiudicatario del presente servizio. Diversamente, il contratto dovrà intendersi risolto a far data dalle ore 24:00 del giorno 31.03.2017, con conseguente riconoscimento in capo al fornitore del mancato utile del 10% calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del valore contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite, in conformità al disposto dell'art. 134 comma 2 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. .

Art. 4 IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

1. L'importo presunto dell'appalto per l'intera durata del contratto (36 mesi) è pari ad euro 340.000,00 (trecentoquarantamila/00), al netto dell'IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 0,00 (zero/00)
2. L'importo dell'appalto s'intende comprensivo delle spese di imballaggio e trasporto presso le sedi indicate della Società, come specificato più in dettaglio all'Art.12.
3. L'importo effettivo sarà determinato a misura, con l'applicazione dei prezzi unitari offerti dall'Impresa in sede di gara.

Art. 5 PAGAMENTI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. I pagamenti del corrispettivo saranno effettuati a seguito di emissione di fatture dell'Impresa in unica soluzione alla completa evasione dei singoli Ordini di Consegna inoltrati dalla Società.
2. La fattura dovrà riportare obbligatoriamente il numero dell'Ordine di Consegna di riferimento, il CIG, le coordinate bancarie.
3. In ottemperanza alle norme vigenti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%, ai fini della applicazione della normativa in materia di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante nel caso di inadempienza contributiva del Fornitore (art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010). L'Impresa, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre all'importo ad essa dovuto per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato (es.: corrispettivo - 0,50% dello stesso = totale imponibile). Le ritenute, così accumulate, saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale a seguito del rilascio del DURC regolare dell'Impresa da parte degli enti previdenziali competenti, dell'esito positivo della verifica di conformità finale e previa ricezione della fattura relativa all'importo svincolato.
4. I pagamenti del corrispettivo saranno effettuati subordinatamente alla verifica del DURC, a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese e non sarà ammessa la cessione di credito.
5. In caso di acquisizione del DURC dell'Impresa non regolare per due volte consecutive, il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, propone la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
6. I pagamenti del corrispettivo saranno effettuati sul c.d. conto dedicato dell'Impresa, conformemente a

quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto d'appalto.

Art. 6 REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

1. Trattandosi di un contratto ad esecuzione continuativa, a partire dalla seconda annualità il corrispettivo contrattuale potrà, previa richiesta scritta dell'Impresa, essere rivalutato sulla base della variazione risultante dall'indice ISTAT di riferimento.
2. L'indice ISTAT di riferimento ai fini della revisione è l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
3. Per la rivalutazione sarà utilizzato l'indice FOI riferito al mese di dicembre precedente ed avrà decorrenza dal 1° luglio di ogni annualità successiva alla prima.

Art. 7 MODALITÀ E TEMPI DELLA FORNITURA

1. La fornitura dovrà essere eseguita in conformità a quanto previsto nel presente CSA e nell'Allegato A, e sarà suddivisa in consegne frazionate scaglionate in base alle necessità, come meglio indicato nei successivi commi e articoli, ed in ogni caso secondo le prescrizioni che potranno essere di volta in volta impartite dalla Società.
2. La DEC invierà all'Impresa singoli "*Ordini di Consegna*", trasmessi via PEC, contenenti la descrizione delle forniture da eseguire, il tempo utile assegnato per la loro consegna, nonché eventuali disposizioni particolari. L'Impresa, dal momento del ricevimento della comunicazione, sarà tenuta a dare immediata attuazione alle disposizioni e agli Ordini di Consegna ricevuti.
3. Le consegne dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto nel contratto e nei singoli Ordini di Consegna, che saranno inoltrati dalla Società con un preavviso, di norma, di **20 (venti)** giorni naturali e consecutivi sulla data stabilita quale termine ultimo per la consegna.
4. Le consegne di tutti i prodotti dovranno, di norma, essere effettuate franco Magazzino presso il Centro Servizi di Palmanova.
5. La data e l'ora di consegna dei materiali ordinati dovranno essere preventivamente concordate con il DEC.
6. La spedizione dei materiali ordinati, confezionati ed imballati secondo quanto previsto nell'Allegato A, il trasporto e la consegna dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa.
7. Ad ogni fornitura parziale dovrà essere presentata alla Società la documentazione tecnica attestante la rispondenza della fornitura alle caratteristiche stabilite nell'Allegato A.
8. Le singole forniture saranno consegnate in scatole contenenti n. 5 (cinque) rotoli di biglietti, ognuno dei quali costituito da n. 2.500 (duemilacinquecento) biglietti, per un totale per scatola pari a n. 12.500 (dodicimilacinquecento) biglietti, (vedi Allegato A).

Art. 8 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO - VARIANTI

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Impresa se non è disposta dal DEC e preventivamente approvata dalla Società nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 311 del

Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.).

2. Le modifiche non previamente autorizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino da parte dell'Impresa della situazione originaria preesistente secondo le disposizioni del DEC stesso.
3. La Società può chiedere l'esecuzione della variante rispetto al presente contratto nei seguenti casi:
 - a. per esigenze derivanti da sopravvenute esigenze legislative e regolamentari;
 - b. per cause impreviste e imprevedibili accertate dal RUP o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
 - c. per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto.
4. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Società, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal RUP ovvero dal Soggetto competente.
5. Nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo, la Società può chiedere all'Impresa una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto d'appalto.
6. L'Impresa è obbligata ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto. In tal caso, trattandosi di variazioni contenute nel 1/5 d'obbligo e senza nuovi prezzi o nuove prestazioni l'Impresa sottoscriverà un Atto di Sottomissione.
7. In ogni caso l'Impresa ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Società e che il DEC abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'Impresa maggiori oneri.
8. Nel caso in cui le variazioni non superino il 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto d'appalto ma comportino l'esecuzione di nuove prestazioni o prevedano nuovi prezzi, entrambi da determinarsi secondo la procedura di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l'Impresa sottoscriverà un atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, cui seguirà la sottoscrizione con la Società di un atto aggiuntivo.
9. Nel caso in cui la variante superi il 1/5 del prezzo complessivo previsto dal contratto d'appalto la Società e l'Impresa saranno tenuti a sottoscrivere un atto aggiuntivo al contratto d'appalto nelle stesse forme utilizzate per la sua stipulazione.
10. Per tutto ciò che non viene qui disciplinato si rinvia espressamente alle previsioni normative contenute nel D. Lgs. 163/06 e nel suo Regolamento di esecuzione, in vigore al momento della loro applicazione.
11. Per quanto sopra, la Società si riserva la facoltà di modificare nel corso di validità contrattuale le quantità di biglietti previsti nel presente CSA qualora, per sopravvenute esigenze dettate dal traffico, si verifichi la necessità di incrementare o diminuire le forniture preventivate nell'Allegato A.
12. Non costituiranno motivo di variazione dell'importo contrattuale eventuali modifiche sulla realizzazione

dell'immagine grafica, anche per periodi limitati di tempo, che si rendesse necessario eseguire. La richiesta, da parte della Società, di modifica della grafica sarà inoltrata all'Impresa con un preavviso di giorni 30 (trenta).

13. La Società si riserva la facoltà di variare il numero dei colori di stampa dei biglietti rispetto a quanto risulta dalla campionatura originale, fino ad un massimo di n. 8 colori senza che questo possa comportare oneri aggiuntivi a carico della Società.
14. La società si riserva di variare le specifiche tecniche di cui all'Allegato A al presente Capitolato Speciale, in relazione ad un'eventuale modifica e/o sostituzione delle apparecchiature di emissione biglietti.

Art. 9 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Una volta divenuto efficace il contratto, la Società per il tramite del RUP autorizza il DEC a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
2. L'avvio dell'esecuzione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto d'appalto.
3. La Società per il tramite del DEC comunica all'Impresa in forma scritta il giorno, il luogo e l'ora in cui deve presentarsi per sottoscrivere l'avvio dell'esecuzione del contratto
4. Il DEC redigerà un apposito verbale in contraddittorio con l'Impresa e in doppio esemplare con i contenuti previsti dall'art. 304 del D.P.R. 5 ottobre 2010.
5. Nel caso in cui l'Impresa ometta di presentarsi alle operazioni di avvio dell'esecuzione del contratto, il DEC rinoverà l'invito con le medesime modalità di cui al precedente comma 3, indicando una nuova data (luogo, giorno e ora) per il medesimo incombente.
6. In tal caso il termine contrattuale decorrerà dal termine stabilito per avvio dell'esecuzione del contratto fissato nel primo invito disatteso dall'Impresa.
7. Nel caso in cui l'Impresa ometta di presentarsi anche alle operazioni di avvio dell'esecuzione del contratto fissate con il secondo invito la Società potrà risolvere il contratto d'appalto e incamerare la cauzione definitiva, restando impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.
8. L'avvio dell'esecuzione del contratto potrà avvenire anticipatamente rispetto la sottoscrizione del contratto d'appalto nelle seguenti ipotesi:
 - a. quando il contratto ha per oggetto beni o servizi che, per la natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
 - b. per comprovata urgenza.
9. Nel caso sia necessario anticipare l'esecuzione del contratto, ciò potrà avvenire solamente dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace.
10. L'eventuale esecuzione anticipata sarà autorizzata dal RUP attraverso apposito provvedimento che indichi in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.
11. Nel caso di avvio anticipato rispetto alla sottoscrizione del contratto, la Società per il tramite del DEC terrà conto di quanto predisposto dall'Impresa, al fine di rimborsare le corrispondenti spese nell'eventualità che non si perfezioni la sottoscrizione del contratto.
12. Concluse le operazioni di avvio dell'esecuzione del contratto l'Impresa è tenuta a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni seguendo le istruzioni e le direttive del DEC che potranno essere impartite anche

mediante specifici Ordini di Servizio, come dettagliato nel successivo **Art. 10**.

13. L'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni verrà verbalizzata in contraddittorio tra la Società e l'Impresa mediante apposito verbale redatto in doppio esemplare.
14. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia alle norme del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/06 e s.m.i.).

Art. 10 ASPETTI ORGANIZZATIVI

1. L'Impresa è tenuta a nominare un Referente dell'appalto al quale la Società stessa potrà rivolgersi per l'esecuzione delle prestazioni durante tutto lo svolgimento del contratto.
2. L'Impresa, all'atto della sottoscrizione del verbale di avvio del contratto, è tenuta a comunicare per iscritto alla Società i dati anagrafici unitamente ai recapiti anche telefonici, fax, e-mail, posta elettronica certificata del Referente e degli eventuali sostituti.
3. L'Impresa eseguirà esclusivamente gli ordini impartiti dai soggetti all'uopo incaricati dalla Società anche per quanto concerne i rilievi formulati dal Responsabile della sicurezza.
4. I soggetti incaricati dalla Società annoteranno e comunicheranno al DEC gli eventuali inadempimenti e/o gli eventuali disservizi o inconvenienti riscontrati nel corso dell'appalto al fine dell'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 11 ORDINI DI SERVIZIO

1. Il DEC potrà ordinare all'Impresa, mediante specifici Ordini di Servizio in doppio esemplare, le istruzioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente servizio.
2. L'Ordine di Servizio verrà trasmesso all'Impresa, che lo restituirà firmato per presa conoscenza e, se del caso, potrà chiedere copia conforme all'originale. L'Ordine di Servizio non restituito controfirmato dall'Impresa mantiene comunque la propria validità nei confronti dell'Impresa, a semplice prova dell'avvenuta ricezione.
3. Gli Ordini di Servizio potranno contenere una serie di istruzioni tra cui la descrizione sommaria delle prestazioni da eseguire ed il termine entro il quale eseguirle.

Art. 12 ONERI A CARICO DELL'IMPRESA E DELLA SOCIETÀ

1. Saranno a carico dell'Impresa tutti gli oneri relativi alla realizzazione, all'imballaggio, alla spedizione ed al trasporto, nonché alla consegna dei prodotti che saranno richiesti dalla Società.
2. Pertanto nell'importo offerto dovranno intendersi inclusi tutti i suddetti oneri nonché quelli relativi all'acquisizione delle materie prime, alla manutenzione dei macchinari e delle strutture utilizzate sia nella produzione sia nella rete per la consegna del prodotto finito, gli eventuali oneri relativi allo smaltimento delle materie di risulta della produzione, nonché la realizzazione degli impianti grafici di stampa che dovranno essere preventivamente approvati dalla Società.
3. Si evince pertanto che gli importi unitari offerti per la fornitura dei prodotti contrattualmente stabiliti dovranno intendersi finiti, franco destino di consegna, senza nessun ulteriore valore aggiunto a carico

della Società fatta salva l'I.V.A..

4. Saranno a carico della Società la predisposizione dei depositi aziendali per lo stoccaggio dei prodotti nonché la messa a disposizione dei mezzi per lo scarico dei prodotti commissionati.

Art. 13 SPECIFICHE TECNICHE E CONDIZIONI DI FORNITURA

1. Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto riportato nel presente CSA e nei suoi Allegati.
2. Nell'ambito degli Ordini di Consegna formalizzati dopo l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, la Società si riserva facoltà di sottoporre campioni di materiali prelevati dalla fornitura alle prove tecnologiche che riterrà opportune, con eventuali spese a carico dell'Impresa, secondo le modalità indicate nell'Allegato A.
3. Nel caso in cui i materiali sottoposti alle prove non risultassero conformi a quanto prescritto, l'Impresa sarà tenuta a ritirare i prodotti risultanti non idonei, sostituendoli con altri aventi i requisiti richiesti dalle previste specifiche entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi. Tale sostituzione dovrà essere effettuata ad onere esclusivo dell'Impresa.
4. Rimane confermato che, qualora la sostituzione non avvenga entro detto termine o i prodotti forniti in sostituzione risultassero nuovamente non conformi, la Società, oltre ad applicare la penale di cui all'Art. 14, si potrà avvalere della facoltà di rescindere il contratto e di richiedere i danni come indicato al successivo Art. 25.

Art. 14 TERMINI DI CONSEGNA E PENALI

1. Le consegne dovranno essere effettuate entro i termini di cui all'Art. 7, che saranno indicati anche nei singoli Ordini di Consegna emessi dalla Società.
2. Per ogni giorno di ritardo sulle date stabilite per le consegne dei biglietti, all'Impresa sarà applicata una penale giornaliera di euro 300,00 (trecento/00) per ogni singola "partita" (intendendo per "partita" la fornitura complessiva di un singolo casello) consegnata in ritardo.
3. Per ogni fornitura che dovesse risultare parzialmente o totalmente difforme alle specifiche tecniche dell'Allegato A, secondo le verifiche richiamate all'Art. 13, ed a quanto indicato nel presente capitolato, sarà applicata una penale a corpo di euro 1.000,00 (mille/00).
4. Il DEC riferirà tempestivamente al RUP in merito al ritardo nell'esecuzione rispetto al programma delle forniture. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il RUP proporrà all'organo competente la risoluzione del contratto per grave adempimento.
5. L'Impresa potrà richiedere con istanza motivata la totale o parziale disapplicazione delle penali comminate per ritardi nelle forniture qualora:
 - a. si accerti che il ritardo non è imputabile all'Impresa;
 - b. si accerti che vi è un errore di calcolo sui giorni di ritardo dell'Impresa.
6. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Impresa. In merito all'istanza di disapplicazione delle penali decide il RUP, sentito il DEC.
7. Le penali sono comminate dal RUP e saranno pagate a seguito di emissione di apposita fattura da parte della Società.

8. L'applicazione delle penali non richiede da parte della Società la preventiva costituzione in mora dell'Impresa e neppure la prova di aver subito il danno.
9. La Società avrà diritto all'ulteriore risarcimento del danno qualora dimostri di aver subito un danno maggiore rispetto quello preventivamente quantificato con la penale.

Art. 15 AZIONE DI RIVALSA DELLA SOCIETÀ

1. Qualora dall'inadempimento dell'Impresa derivi l'applicazione di una penale a carico della Società da parte dell'Ente concedente (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti od altro organo delegato per attività di controllo tecnico-economico-giuridico delle autostrade in concessione), la Società sarà legittimata ad agire in regresso nei confronti dell'Impresa.

Art. 16 DANNI A PERSONE O COSE

1. L'Impresa sarà direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad essa imputabili, di qualunque natura, che risultino arrecati dall'utilizzo dei prodotti forniti o conseguenti le fasi di consegna dei prodotti richiesti, a persone o a cose, tanto della Società che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.
2. L'Impresa dovrà provvedere con la massima urgenza ed a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
3. L'Impresa all'atto della stipulazione del contratto d'appalto produrrà una polizza assicurativa per la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose e con un massimale non inferiore a quello indicato nel bando di gara.
4. La Società non è responsabile dei danni causati da terzi estranei alla Società ai dipendenti ed alle attrezzature dell'Impresa.

Art. 17 ACCERTAMENTO DANNI

1. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal DEC alla presenza dell'Impresa o suo delegato, dopo adeguato preavviso inoltrato con le modalità compatibili con la tempistica dell'accertamento.
2. Qualora l'Impresa o il suo delegato non si presenti sul luogo convenuto la Società, verbalizzando la sua assenza, procederà autonomamente alla valutazione del danno.
3. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'Impresa.

Art. 18 OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI LAVORO.

1. L'Impresa dovrà assumere l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente, o comunque impiegato per l'evasione delle prestazioni contrattuali, e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dei locali accordi integrativi.
2. La Società non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti

dell'Impresa.

3. L'Impresa riconosce fin d'ora che la Società è estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la stessa ed il proprio personale dipendente e si obbliga altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
4. Sarà onere dell'Impresa impegnarsi espressamente a far osservare al proprio personale le prescrizioni riportate dal Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008, e successive modificazioni ed integrazioni, esonerando la Società da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto dello stesso.

Art. 19 SUBAPPALTO

1. L'Impresa, qualora intendesse ricorrere al subappalto, dovrà presentare la preventiva comunicazione alla Società indicando, in fase di presentazione d'offerta, gli interventi che intende subappaltare; la parte ammissibile degli interventi di cui trattasi dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Società, pena la rescissione dell'incarico. Ai fini della corretta applicazione dell'eventuale subappalto, entro la quota del 30% dell'importo di aggiudicazione, e/o subcontracto si farà riferimento alla normativa di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..
2. L'esecuzione di interventi da parte del subappaltatore, dopo la preventiva autorizzazione della Società, comporterà la verifica ed accettazione da parte dell'Impresa, che non potrà in seguito imputare a terzi la responsabilità per difetti di esecuzione.
3. Nei casi di subcontracto riguardanti attività che richiedono l'impiego di manodopera di importo inferiore al 2% dell'importo dell'affidamento, e con una percentuale di manodopera inferiore al 50% del valore del subcontracto, è fatto obbligo all'Impresa di comunicare alla Società, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, il relativo importo, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Anche nei casi di subcontracto l'Impresa non potrà imputare a terzi la responsabilità per difetti di esecuzione.
4. L'Impresa, nell'eventuale contratto sottoscritto con il subappaltatore o subcontraente, dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale dovrà essere garantita la tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/10 e s.m.i.
5. Il pagamento del subappaltatore avverrà da parte dell'Impresa.
6. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia all'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

Art. 20 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto d'appalto.

Art. 21 CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia del completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente Capitolato Speciale, l'Impresa dovrà costituire una cauzione definitiva nella percentuale e con le forme previste dall'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..
2. La cauzione definitiva verrà svincolata progressivamente secondo le percentuali e i tempi previsti dall'art.

113, 3° comma del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Impresa, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni, potrà essere incamerato.

Art. 22 TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. La Società nella sua veste di Titolare Privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. nomina l'Impresa, che accetta, Responsabile Privacy esterno.
2. Le funzioni di Responsabile Privacy sono svolte dall'Impresa senza pretendere a fronte di tale ruolo alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello allo stesso riconosciuto per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.
3. I dipendenti dell'Impresa sono Incaricati Privacy.

Art. 23 VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Società fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni e agli adempimenti di cui all'art. 116 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..
2. La Società nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente comma può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove in relazione alla predetta comunicazione il nuovo soggetto non risulti essere qualificato.

Art. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Società ha il potere di risolvere il presente contratto:
 - a. nei casi previsti dall'art. 135, 1° comma del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
 - b. nei casi in cui vengano meno i requisiti di idoneità professionale per lo svolgimento del servizio;
 - c. nei casi di cui all'Art. 19, 1° comma del presente capitolato;
 - d. nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
 - e. per la mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
 - f. in caso di procedure concorsuali;
 - g. nel caso di omessa presentazione alle operazioni di avio di esecuzione del contratto ai sensi dell'Art. 9, 7° comma del presente capitolato;
 - h. nel caso in cui non osservi la disposizione dell'art. 118 del D. Lgs. 163/06, comma 4° relativamente ai prezzi praticati al subappaltatore.
2. Nel caso in cui il DEC accerti che alcuni comportamenti dell'Impresa concretino grave inadempimento di una o più obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Impresa.
3. Il Direttore dell'Esecuzione, su indicazione del RUP, formula le contestazioni degli addebiti all'Impresa,

assegnando il termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

4. Il RUP propone alla Società la risoluzione del contratto qualora:
 - a. siano state valutate negativamente le controdeduzioni presentate dall'Impresa nei termini;
 - b. l'Impresa non abbia presentato le proprie controdeduzioni entro il termine assegnatogli.
5. Il RUP è tenuto a comunicare all'Impresa il provvedimento con il quale è stata disposta la risoluzione del contratto d'appalto, disponendo altresì con un preavviso di 20 giorni che il DEC rediga uno stato di consistenza delle prestazioni eseguite.
6. In sede di liquidazione finale delle prestazioni oggetto del contratto risolto, viene determinato l'onere da porre a carico dell'Impresa inadempiente in relazione alla maggior spesa sostenuta per riaffidare l'appalto ad altra impresa ove la Società non si sia avvalsa della facoltà di interpellare progressivamente gli altri appaltatori in graduatoria e partecipanti alla procedura di gara, ove ciò veniva previsto nel relativo bando di gara.
7. In caso di risoluzione la Società incamererà la cauzione definitiva salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 25 RECESSO

1. La Società ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite di cui al precedente comma 1. è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Impresa da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Società prende in consegna le prestazioni ed effettua la verifica di conformità definitiva.

Art. 26 DOMICILIO LEGALE

1. L'Impresa deve eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio del DEC.
2. Tutte le comunicazioni, notificazioni, intimazioni relative al contratto d'appalto verranno effettuate dal DEC o dal RUP, ciascuno per la rispettiva competenza, a mani proprie dell'Impresa o di un suo procuratore munito di idonea procura o presso il domicilio di cui al comma precedente.
3. La variazione del domicilio dell'Impresa dovrà essere previamente comunicata alla Società almeno 5 giorni prima della variazione effettiva.

Art. 27 CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione, applicazione o interpretazione del presente Capitolato, non risolubili in via amministrativa, saranno devolute alla competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria.
2. Le parti convengono di determinare fin d'ora la competenza territoriale del Foro di Trieste.
3. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 28 SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Sono ad esclusivo carico dell'Impresa le spese inerenti la stipula del contratto, di bollo, di registro e di copia fino al termine di esecuzione dell'appalto.

Art. 29 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si rinvia alla normativa vigente.